



COMUNI DI MANTA - LAGNASCO - SALUZZO

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO

Riferimenti legislativi

Legge 7 marzo 1986 n. 65

Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n. 145

Legge Regionale 30 novembre 1987 n. 58

Legge Regionale 16 dicembre 1991 n. 57

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Decreto Legislativo 20 marzo 2001 n. 165

Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 50-9268

Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 51-9269

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 22/12/2022

Sommario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Istituzione del Servizio per la gestione associata delle Funzioni di Polizia Locale.....	4
Art. 2 – Finalità del Corpo di Polizia Locale associato	5
Art. 3 - Funzioni del Servizio di Polizia Locale	5
Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria.....	6
Art. 5 -Funzioni di Polizia Stradale	6
Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza	6
Art. 7 – Dipendenza operativa	7
Art. 8 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato	7
Art. 9 - Collaborazione alle attività di protezione civile.....	7
Art. 10 - Ambito territoriale.....	7
Art. 11 – Ente Capofila	8
Art. 12 - Sede del Comando del Servizio di Polizia Locale	8
Art. 13 – Impegni degli Enti associati.....	8
Art. 14 - Relazioni sindacali	8
CAPO II – ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO	9
Art. 15 - Articolazione del servizio.....	9
Art. 16 – Dotazione organica del Corpo	9
Art. 17 - Risorse Umane – Disposizioni in merito all’utilizzo del Personale.....	10
Art. 18 - Dipendenza gerarchica del Corpo di Polizia Locale associato.....	11
Art. 19 - Struttura e organizzazione del Servizio convenzionato	11
Art. 20 - Ordinamento strutturale del Corpo.....	12
Art. 21 – Ordinamento organico	12
Art. 22 - Attribuzioni e compiti del Comandante.	12
Art. 23 – Attribuzioni e compiti del Vice Comandante	13
Art. 24 - Compiti dei Commissari.....	13
Art. 25 -Compiti degli Ispettori.....	14
Art. 26 - Compiti degli altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale.....	14
Art. 27 - Referenti	14
Art. 28 - Subordinazione gerarchica	15
Art. 29 – Qualità rivestite dal Personale del Corpo di Polizia Locale associato.....	15
Art. 30 - Rispetto delle norme del regolamento.....	16

CAPO III – DIRITTI E DOVERI GENERALI E PARTICOLARI.....	17
Art. 31 - Diritti e doveri	17
Art. 32 - Doveri di comportamento generali.....	17
Art. 33 - Divieti e incompatibilità.....	17
Art. 34 - Istanze e reclami.....	18
Art. 35 - Responsabilità disciplinare.....	18
Art. 36 - Rapporti interpersonali	18
Art. 37 - Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti.....	18
Art. 38 - Cura della persona e della divisa.....	19
Art. 39 - Saluto.....	19
Art. 40 – Prestazioni in Servizio. Inizio e termine del Servizio.....	20
Art. 41 - Orario di Servizio	20
Art. 42 – Esecuzione del Servizio.....	20
Art. 43 – Riconoscimento in Servizio. Uniforme	20
Art. 44 – Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.	21
Art. 45 - Dovere di diligenza, d’uso e custodia	21
Art. 46 – Conoscenza del Servizio e aggiornamento professionale.....	22
Art. 47 – Obblighi del Personale al termine del Servizio	22
Art. 48 – Obbligo di permanenza.....	22
Art. 49 – Segreto d’ufficio e riservatezza	22
CAPO IV - NORME SPECIALI D'ACCESSO.....	23
Art. 50 - Modalità particolari di accesso al Corpo.....	23
Art. 51 - Corsi di formazione e aggiornamento professionale.....	23
Art. 52 - Corsi di istruzione professionale	23
Art. 53- Mansioni, incarichi e incompatibilità.....	23
Art. 54 - Inidoneità al servizio	24
Art. 55 - Mobilità interna al Corpo	24
Art. 56 - Procedimenti disciplinari.....	24
Art. 57 - Assistenza legale e copertura assicurativa.....	24
Art. 58 - Accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso dall'esterno	25
Art. 59 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale.....	25
Art. 60 - Distacchi e comandi	25
CAPO V – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	26

Art. 61 - Programmazione.....	26
Art. 62 - Elementi organizzativi del Servizio	26
Art. 63 – Impiego in Servizio.....	26
Art. 64 – Missioni esterne.....	27
Art. 65 - Tipologia dei servizi.....	27
Art. 66 - Servizi esterni	27
Art. 67 - Servizi di pronto intervento	27
Art. 68 - Obbligo di avviso in caso di assenza dal Servizio.....	27
Art. 69 – Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.....	27
Art. 70 - Rapporto di Servizio.....	28
Art. 71 - Riposi - Permessi - Congedi.....	28
Art. 72 – Servizi di rappresentanza.....	28
Art. 73 - Beni strumentali	29
Art. 74 – Dotazioni tecnologiche	29
Art. 75 – Impegni degli Enti associati.....	29
Art. 76 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione.....	29
Art. 77 - Riconoscimento in Servizio.....	30
Art. 78 – Tessera di riconoscimento.	30
Art. 79 – Placca di Servizio.	30
Art. 80 - Uso degli apparecchi radio ricetrasmittenti.....	31
Art. 81 -Scorte d'onore e gonfalone del Comune	31
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	32
Art. 82 – Istanze e reclami	32
Art. 83 – Patrocinio legale e assicurazione	32
Art. 84 - Disposizioni in materia di privacy.....	32
Art. 85- Rinvio.....	32
Art. 86 - Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento	32

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Servizio per la gestione associata delle Funzioni di Polizia Locale.

1. E' istituito tra i Comuni di Manta, Lagnasco e Saluzzo, ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge regionale n. 58 del 30 novembre 1987, così come modificata dalla Legge

regionale n. 57 del 16 dicembre 1991, il Servizio per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, di seguito “Corpo di Polizia Locale associato”, in esecuzione della Convenzione approvata dal Comune di Manta con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 21/09/2022, dal Comune di Lagnasco con Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 19/09/2022 e dal Comune di Saluzzo con Delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 28/09/2022.

2. La Convenzione istitutiva detta le norme fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio gestito in forma associata salvaguardando le specifiche peculiarità, ambiti operativi, ripartizione competenze rispetto ad altri settori/servizi nell’ambito del medesimo Ente e tra gli Enti.
3. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei Comuni associati nell’esercizio dell’attività di vigilanza e viene esercitata attraverso l’espletamento coordinato e associato dei servizi di Polizia Locale avanti elencati, nei termini previsti dalla Legge n. 65 del 07/03/1986, dal D.M. n. 145 del 04/04/1987, dalla L.R. n. 58 del 30/11/1987, e dalla L.R. n. 57 del 16/12/1991.
4. L’Organizzazione e il funzionamento del Corpo di Polizia Locale associato è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
5. Per quanto in esso non previsto si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.
6. Lo spirito di corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 2 – Finalità del Corpo di Polizia Locale associato

1. Il Corpo di Polizia Locale associato ha lo scopo di realizzare la gestione coordinata del Servizio di Polizia Locale, attraverso l’impiego ottimale del Personale e delle risorse strumentali assegnate.
2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il Servizio di vigilanza secondo le disposizioni contenute nella Convenzione al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico informatiche disponibili e/o di nuova acquisizione.
3. Ciascun Comune, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con specifico Provvedimento della Giunta Comunale, può assegnare al Corpo di Polizia Locale associato ulteriori specifiche competenze, da espletarsi nell’ambito del territorio di competenza territoriale del comune stesso.

Art. 3 - Funzioni del Servizio di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale associato svolge nell’ambito del territorio dei comuni associati tutte le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale, regionale, dagli Statuti e Regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dai singoli Enti di appartenenza e dalle Autorità competenti. In via del tutto esemplificativa,
 - a. esercita le Funzioni indicate dalla Legge 7/3/1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 30/11/1987, n. 58 e successive modificazioni;
 - b. svolge i servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'articolo 12) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. svolge Funzioni di Polizia Giudiziaria (funzione assegnata ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale e dall’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - d. presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le Autorità competenti;

- e. vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti: la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
 - f. assolve alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;
 - g. accerta gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
 - h. presta servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - i. svolge funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - j. adempie alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
 - k. collabora, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
 - l. svolge le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.
 - m. attende ai servizi di informazione, di notificazione, di raccolta notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle Autorità o degli Uffici e Servizi autorizzati a richiederli;
 - n. predispone con le prescritte modalità i servizi d'onore, in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornisce la scorta d'Onore al Gonfalone del Comune.
2. Adempie a tutte le altre funzioni previste dall'art. 3 e dall'art 5 della Legge Regionale n. 58/1987 e da ogni altra disposizione di Legge statale e regionale in materia.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 -Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, consistente in:
 - a. prevenzione e accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b. rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c. predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d. servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e. la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
2. Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.
2. Ai fini del conferimento della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza i Sindaci, ciascuno per il Personale di competenza, inoltrano alla Prefettura apposita comunicazione contenente

le generalità del Personale destinato al Servizio di Polizia Locale e gli estremi dei relativi Atti di nomina.

3. Il Prefetto sentito il Sindaco dichiara la perdita della qualità di Agente di Pubblica sicurezza qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, della Legge 65/1986.

Art. 7 – Dipendenza operativa

1. Nell'esercizio delle funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza il Personale del Corpo di Polizia Locale associato, messo a disposizione dai rispettivi Sindaci, dipende operativamente dal Comandante della Polizia Locale, nonché dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette Autorità e i Sindaci.
2. Il Comandante della Polizia Locale è il primo Ufficiale di riferimento per quanto concerne l'inoltro delle notizie di reato presso la Procura della Repubblica competente per territorio, ed è a lui che questi atti di Polizia Giudiziaria vanno inoltrati subito, per competenza.

Art. 8 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nei territori di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 9 - Collaborazione alle attività di protezione civile

1. Il Corpo di Polizia Locale associato, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n° 7 e dal piano comunale di protezione civile.

Art. 10 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio dei comuni della Convenzione, ai sensi della Legge 65/1986, e si configura come un'unica area territoriale sulla quale gestire la Polizia Locale attraverso gli operatori di tutti gli Enti.
2. Il Corpo di Polizia Locale associato opera all'interno dei territori dei Comuni convenzionati con orari di Servizio stabiliti di concerto tra i Comuni associati, nonché al di fuori di questi, quando è comunque necessario garantire il Servizio o durante lo svolgimento di manifestazioni.
3. Sul territorio dei Comuni associati e nello svolgimento delle Funzioni, dei Servizi e delle attività di Polizia Locale previsti in forma associata, i componenti del Servizio di Polizia Locale rivestono le qualità di cui all'art. 5 della Legge n. 65/86.
4. Atti ed accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma Associata, sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il Personale si trova ad operare.
5. Relativamente al porto d'arma di cui all'art. 5 comma 5 della Legge 65/86, il Personale della Polizia Locale se dotato di assegnazione della stessa in via continuativa il relativo provvedimento si intende esteso al territorio della Convenzione.

Art. 11 – Ente Capofila

1. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che il Comune di Manta funge quale referente e coordinatore (Ente capofila).

Art. 12 - Sede del Comando del Servizio di Polizia Locale

1. La sede del Comando del Corpo di Polizia Locale associato viene individuata presso i locali che ospitano gli Uffici di Polizia Locale del Comune capofila.
2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, vengono mantenuti gli Uffici presso i Comuni aderenti alla convenzione, quali articolazione del Comando del Corpo di Polizia Locale associato sui territori degli stessi.
Agli sportelli sono attribuite funzioni di supporto al Comando del Corpo di Polizia Locale associato avente un ruolo di relazione con l'utenza al fine di perseguire obiettivi di semplificazione ed immediatezza.

Art. 13 – Impegni degli Enti associati

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla Convenzione, al fine di assicurare che le caratteristiche organizzative e funzionali del Servizio siano realizzate secondo criteri di congruità e proporzionalità.

Art. 14 - Relazioni sindacali

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia Locale associato e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

CAPO II – ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATO

Art. 15 - Articolazione del servizio

1. In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in unità organizzative, in sezioni o reparti. Il Comandante determina, con proprio Provvedimento, l'articolazione delle unità organizzative in sezioni o reparti, disciplinandone i compiti.
2. Il Comandante, in presenza di particolari e motivate esigenze di servizio che richiedano l'istituzione di ulteriori unità organizzative, in via permanente o temporanea, ne avanza proposta alle Amministrazioni Comunali, adottando i conseguenti provvedimenti una volta ottenuta l'approvazione.
3. Il Comandante potrà sperimentare una diversa articolazione organizzativa interna, in modo da valorizzare le funzioni di polizia ambientale e sociale ed utilizzando all'uopo, tecniche di organizzazione conformi al nuovo quadro normativo di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., e all'esigenza di flessibilità organizzativa, coerenza dell'organizzazione rispetto alla programmazione, responsabilizzazione, lavoro di squadra, formazione.
4. Nell'ambito dei principi riportati nel comma precedente l'articolazione del servizio potrà essere disposta nelle seguenti sezioni, eventualmente raggruppate:
 - a. Sezione di Segreteria, organizzazione e programmazione, in staff al Comandante;
 - b. Sezione Polizia Stradale;
 - c. Sezione Polizia Amministrativa;
 - d. Sezione Polizia Socio-Ambientale;
 - e. Sezione di Polizia Giudiziaria.

Le sezioni svolgono i seguenti compiti di massima:

- a. Segreteria: cura gli affari generali, la raccolta dei dati statistici, le attività derivanti dalla istituzione della centrale operativa; Organizzazione e programmazione: cura la gestione del personale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la predisposizione ed il coordinamento dei servizi, la sala operativa, la gestione dei veicoli in dotazione;
- b. Polizia Stradale: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di polizia stradale, di disciplina del traffico, l'elaborazione e sviluppo degli atti relativi agli incidenti stradali, l'elaborazione e sviluppo degli atti di accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale;
- c. Polizia Amministrativa: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di commercio, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di affissioni e pubblicità, nonché di ogni altra attività di polizia amministrativa;
- d. Polizia Ambientale e Sociale: cura le attività di vigilanza e controllo in materia di edilizia – urbanistica, di tutela ambientale, di tutela dei minori e degli emarginati, vigila sui fenomeni di degrado urbano. Il Comandante determina, con proprio provvedimento, l'articolazione in sezioni previa comunicazione all'Amministrazione Comunale;
- e. Polizia Giudiziaria: Svolge indagini anche di propria iniziativa, prende notizia dei reati, impedisce che vengano portati a conseguenze ulteriori, agli ordini e su delega dell'Autorità giudiziaria ne ricerca gli autori, compie gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Art. 16 – Dotazione organica del Corpo

1. Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Corpo è determinato dalle Amministrazioni Comunali in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione

- periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazione, nonché dalle norme generali in materia di organici.
2. La dotazione organica di personale del Corpo di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali dei territori della Convenzione.
 3. La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto, è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1.
 4. Il Comandante definisce con proprio provvedimento il piano di assegnazione del personale alle strutture del Corpo, nei limiti della dotazione organica complessiva stabilita e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1.
 5. La distribuzione del personale per ogni singolo profilo professionale deve consentire una equilibrata ed articolata presenza numerica di profili professionali che assicurino uno svolgimento funzionale ed efficiente delle funzioni e dei compiti d'istituto.
 6. Al Corpo di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia e né rivestono le qualità giuridiche e funzioni di Polizia Giudiziaria, acquisendo all'atto della nomina la qualifica di incaricati di pubblico servizio, con le peculiarità di Legge relative a questa funzione.

Art. 17 - Risorse Umane – Disposizioni in merito all'utilizzo del Personale

1. Il Corpo di Polizia Locale associato si avvale complessivamente di tutto il Personale in forza ai singoli Servizi di Polizia Locale dei Comuni che afferiscono alla convenzione.
La dotazione organica del Personale in capo al Corpo di Polizia Locale associato è quella attualmente in forza presso gli Enti convenzionati.
Si darà atto con apposito Provvedimento delle Giunte Comunali degli eventuali e successivi aggiornamenti e variazioni.
2. Il Personale di cui al precedente capoverso è distaccato al Corpo di Polizia Locale associato ai soli fini gestionali e limitatamente alla durata della convenzione.
3. Il rapporto organico degli addetti al Servizio resta in capo all'ente di appartenenza, mentre il rapporto funzionale sarà di competenza del Corpo di Polizia Locale associato: il distacco funzionale non modifica lo stato giuridico ed economico del Personale presso l'Amministrazione di appartenenza, sulla quale continua ad incombere l'obbligo retributivo (fisso e accessorio) e contributivo nonché l'erogazione degli eventuali compensi incentivanti la produttività, attribuiti sulla base dell'accordo decentrato di competenza, e la gestione giuridica, compresi gli adempimenti di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e sommi). Deve comunque essere assicurata la massima collaborazione e sinergia tra i tre Enti, per l'ottimizzazione delle attività (es. Corsi congiunti, ecc...).
4. L'effettuazione della spesa del personale assegnato al Corpo di Polizia Locale associato, sia a tempo indeterminato sia determinato, ovvero con qualsivoglia contratto di lavoro "flessibile" o modalità flessibile di lavoro, resta in capo ai comuni di appartenenza presso i quali è costituito il rapporto organico; l'effettiva imputazione agli enti avviene nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessivamente considerata e di quanto indicato ai commi successivi. La Città di Saluzzo, curerà, per mezzo degli uffici preposti, l'ulteriore esternalizzazione di procedimenti e processi amministrativi di supporto inerenti l'attività di Polizia locale.

Art. 18 - Dipendenza gerarchica del Corpo di Polizia Locale associato

1. Con la sottoscrizione della Convenzione è stata istituita la “Conferenza dei Sindaci”, composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Convenzione o dai loro delegati con il compito di esprimere pareri preventivi su tutti gli atti fondamentali che si riferiscono al Corpo di Polizia Locale associato e proporre gli Atti di indirizzo sulla gestione degli stessi.
2. Il Segretario della Conferenza dei Sindaci è il segretario del Comune Capo convenzione o suo delegato.
3. Spetta alla Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capofila, stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio convenzionato, nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comando tramite il Responsabile del Servizio.
4. Gli Operatori di Polizia Locale impiegati in Servizio su tutto il territorio interessato dalla Convenzione, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovano ad operare.
5. Nell'esercizio dei compiti affidatigli il Personale dipende funzionalmente dal Responsabile del Servizio, nominato come previsto dall'art. 5 della Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle Funzioni di Polizia Locale.
6. Restano escluse dalla delega le attribuzioni personali legate all'Autorità di Sindaco relative alle funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza stabilite dalla Legge.
7. Tutte le richieste degli Uffici comunali e non, devono essere indirizzate al Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato o ad un suo sostituto.
8. Al Personale della Polizia Locale è vietato corrispondere, salvo i casi di assoluta urgenza, a richieste di servizi pervenute direttamente.
Chi riceve l'Ordine urgente, non per le normali vie gerarchiche, è tenuto a darne, non appena possibile, notizia al Responsabile del Servizio.

Art. 19 - Struttura e organizzazione del Servizio convenzionato

1. Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato delle funzioni di Polizia locale (titolare di posizione organizzativa), è nominato dal Sindaco del Comune di Manta nell'ambito del rapporto convenzionale già esistente tra Manta e Lagnasco, ed espletterà le proprie funzioni fino alla scadenza della nomina, assumendo la qualificazione di “Comandante” del Corpo associato. Si dà atto che le funzioni espletate all'interno dei singoli Comuni, sono definite da ciascun Ente, tenuto conto in modo particolare del diverso assetto organizzativo (e, tra l'altro, della presenza della struttura dirigenziale nel Comune di Saluzzo), e rese note al Sindaco del Comune capofila per gli opportuni richiami/modulazioni del provvedimento di attribuzione di responsabilità. In particolare si dà atto che aderendo la Città di Saluzzo alla convenzione esistente presso i Comuni di Lagnasco e Manta, e stante l'incardinamento e la nomina del responsabile del servizio essere avvenute presso e da parte del Comune di Manta (ente senza struttura dirigenziale), le funzioni gestionali di Polizia del Comandante potranno - previo consenso della Città di Saluzzo - essere svolte anche presso quest'ultimo Ente.
2. Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato risponde dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del Personale di Polizia Locale assegnato dai Comuni che afferiscono alla Convenzione.
3. Il suddetto Responsabile, a cui sono attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.L.vo 267/00 e s.m.i, dovrà adempiere ai seguenti compiti:
 - a. Predisporre a cadenza mensile un piano operativo di lavoro, con appositi “fogli di lavoro” settimanali, un piano operativo di lavoro che tenga conto dei servizi e delle attività da espletarsi nonché della reale disponibilità di Personale.
Tale programmazione dovrà essere effettuata con criteri di compensazione volti ad un equo utilizzo del Personale nell'ambito dei territori di rispettiva competenza degli enti convenzionati.

- Il programma viene trasmesso ai Sindaci dei comuni convenzionati.
- a. Impartire le necessarie disposizioni di Servizio al Personale.
 - b. Provvedere alla verifica e al controllo dei risultati conseguenti le attività svolte.
 - c. Provvedere alla redazione di un rendiconto di gestione annuale sull'attività svolta in convenzione: servizi svolti, incidenti rilevati, sanzioni rilevate-incassate-contestate, ecc..., da inoltrarsi ai Comuni convenzionati.
4. Il Responsabile del Servizio cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi.

Art. 20 - Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito dal Comando e da strutture tecnico-operative.

Art. 21 – Ordinamento organico

1. Fermo restando i criteri di cui all'art. 5 della Legge Regionale 30/11/1987 n. 58, la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale associato è stabilita ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 16/12/1991 n. 57 in misura non inferiore a un addetto per ogni mille abitanti e dovrà sempre tenere conto dei seguenti fattori:
 - a. Popolazione complessiva, sua densità insediativa, andamento demografico e fluttuazioni.
 - b. Estensione delle zone interessate, collegamenti logistici e caratteri urbanistici.
 - c. Sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico.
 - d. Sviluppo edilizio.
 - e. Tipo e quantità degli insediamenti commerciali e industriali.
 - f. Importanza turistica.
 - g. Fasce di copertura dei servizi.
 - h. Suddivisione del territorio in circoscrizioni, zone, frazioni o altro
 - i. Altri criteri di carattere socio economico che risultino particolarmente significativi nella specificità del territorio.
2. Le dotazioni organiche delle singole qualifiche dovranno sempre essere tali da assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura.

Art. 22 - Attribuzioni e compiti del Comandante.

1. Al Comandante competono l'organizzazione e la direzione tecnico operativa, amministrativa e disciplinare del Servizio stesso nonché l'addestramento degli appartenenti al Corpo.
2. In particolare:
 - a. Collabora alla formulazione di piani, programmi e progetti, procedendo alla loro traduzione in piani di lavoro per quanto di competenza;
 - b. Cura la formazione, addestramento e l'aggiornamento tecnico-professionale degli appartenenti al corpo;
 - c. Dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - d. Dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - e. Formula richiami verbali o scritti nei confronti del Personale dipendente che abbia violato norme comportamentali di lieve entità; per infrazioni di maggior gravità inoltra, con le prescritte modalità, rapporto circostanziato all'Amministrazione per i Provvedimenti di competenza;
 - f. Provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini giornalieri di servizio;
 - g. Dirige e coordina i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;

- h. Propone encomi al personale ritenuto meritevole;
 - i. Cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
 - j. Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
 - k. Interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggior importanza e delicatezza;
 - l. Partecipa ai servizi esterni di vigilanza;
 - m. Cura il mantenimento dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con gli Organi di Polizia dello Stato e con le altre Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del miglior andamento dei servizi in generale;
 - n. Gestisce il budget relativo i capitoli di bilancio di competenza della Polizia Locale;
 - o. In caso di assenza impedito è sostituito dal Vice comandante di cui all'articolo 25.
3. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:
- a. all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - b. al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - c. all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
 - d. a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - e. a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia;
 - f. ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
 - g. a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
 - h. a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.

Art. 23 – Attribuzioni e compiti del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante, individuato con apposito Provvedimento del Responsabile del Servizio tra il Personale inquadrato nel Ruolo dei Commissari, coadiuva il superiore diretto nelle sue attribuzioni.
2. Fornisce eventuale assistenza necessaria al Personale dipendente nell'espletamento del Servizio, anche mediante emanazione di disposizioni dettagliate sui compiti da svolgere.
3. Di sua iniziativa adotta Provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritenga utili per il buon andamento del Servizio, sottoponendo all'esame del Responsabile del Servizio ogni proposta di una certa importanza che comporti i Provvedimenti a carattere continuativo.
4. Esegue interventi a livello specializzato, anche mediante l'uso di strumenti tecnici.

Art. 24 - Compiti dei Commissari

1. I Commissari sono responsabili dell'attività svolta nelle strutture ai quali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, sono direttamente preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumenti ad essi assegnati.
2. All'inizio di ogni anno, i Commissari presentano al Comandante, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. I Commissari coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura alla quale sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.
4. I compiti dei Responsabili, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati sono principalmente i seguenti:

- a. coordinare le sezioni anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo le modalità d'esecuzione;
 - b. fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - c. curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - d. curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
 - e. assegnare gli Agenti ai servizi generali, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - f. curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di polizia, gruppi d'interesse, ecc.).
5. I Commissari curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite. Verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente. Controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni. Espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente.
6. Con atto di organizzazione del Comandante i Vice Commissari sono preposti ad una o più Sezioni del Corpo.

Art. 25 -Compiti degli Ispettori

1. Gli Ispettori sono addetti al coordinamento ed al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni, e curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute; inoltre controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente.
2. E' data facoltà al Comandante del Corpo di Polizia Locale, sulla base di effettive necessità organizzative, di affidare quelle tipiche funzioni di coordinamento e controllo, previste dall'articolo 7, comma 3, lett. b) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro) a dipendenti di categoria "C". A tali dipendenti viene riconosciuto conseguentemente il grado di "Ispettore".

Art. 26 - Compiti degli altri appartenenti al Corpo di Polizia Locale

1. Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
2. Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Art. 27 - Referenti

1. Presso ciascuno dei due ambiti organizzativi della convenzione (Saluzzo; Manta – Lagnasco) è individuato tempo per tempo un referente, secondo le rispettive organizzazioni, per particolari attività di supporto al Comandante; per i casi di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, può essere individuato un Vice Comandante. Si conviene che l'eventuale ripesatura di emolumenti accessori per il Vice Comandante, in relazione all'operatività sulla convenzione, o attribuzione di ulteriori emolumenti ad altro personale, sommata agli oneri per accessorio per il Comandante (e ad eventuali ulteriori oneri per accessorio per altri soggetti), sia rispettosa del limite degli emolumenti accessori esistente presso gli enti al momento dell'approvazione della convenzione.

Art. 28 - Subordinazione gerarchica

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale associato è rappresentato dalle Qualifiche Funzionali, a parità di Qualifica Funzionale dall'anzianità nella medesima, a parità di anzianità dall'età anagrafica.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Responsabile del Servizio e degli altri superiori gerarchici.
Essi hanno, altresì, doveri di subordinazione funzionale o operativa nei confronti degli organi ed uffici competenti per i singoli settori di attività istituzionali del Corpo di Polizia Locale associato, secondo quanto previsto dalla Legge o dal presente Regolamento.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale associato sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.
4. Le direttive delle Autorità competenti devono essere inoltrate al Responsabile del Servizio che vi provvede con disposizione.
5. In caso di assenza del Responsabile del Servizio le disposizioni saranno inoltrate al Vice Comandante.
Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, l'operatore deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizio al Servizio.
Di quanto sopra egli deve informare immediatamente il superiore riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
6. Qualora l'appartenente al Corpo di Polizia Locale associato riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale associato è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla Legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo.
In tal caso, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale associato ne informa immediatamente i superiori.
7. Gli ordini emessi in violazione delle Leggi penali non devono essere eseguiti.
8. I rapporti di subordinazione gerarchica e/o funzionale debbono, in ogni caso, essere improntate al rispetto reciproco.

Art. 29 – Qualità rivestite dal Personale del Corpo di Polizia Locale associato

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato, nell'ambito del territorio interessato dalla convenzione e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del C.P. ed esercita:
 - a. Funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3° del C.P.P. assumendo a tali fine la qualità:
 - i. di Agente di Polizia Giudiziaria riferito agli Agenti.
 - ii. di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferito al Responsabile del Servizio ed dagli Addetti al Coordinamento e Controllo,
così come stabilito dall'art. 5 della L. 65/1986 e dell'art. 57 comma 3° del C.P.P.
Il Responsabile del Servizio risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.
 - b. Servizio di Polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 285/1992 Nuovo Codice della Strada.
 - c. Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 3, Legge 65/1986.
 - d. Servizio di notifica degli atti ai sensi degli artt. 3 e 10 della Legge regionale 58/1987.
 - e. Funzioni di Polizia amministrativa previste dal DPR 616/1977.

Art. 30 - Rispetto delle norme del regolamento

1. Tutto il Personale del Corpo di Polizia Locale associato ha l'obbligo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Le violazioni alle stesse dovranno essere rilevate e segnalate dei superiori gerarchici con le modalità previste dalle normative vigenti.

CAPO III – DIRITTI E DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 31 - Diritti e doveri

1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Copia di detto codice è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio unitamente a copia del presente regolamento.
4. Gli appartenenti al Corpo improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
5. Il personale deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.

Art. 32 - Doveri di comportamento generali

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il Personale del Corpo di Polizia Locale associato deve mantenere in Servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del Servizio stesso.
2. Sia in Servizio che fuori Servizio, il Personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al rapporto con i cittadini, all'Amministrazione o al Servizio.

Art. 33 - Divieti e incompatibilità

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale associato non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il Servizio, nell'interesse di privati.
2. Devono evitare, se di Servizio e in pubblico, discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici e dell'Amministrazione.
3. Al Personale in uniforme, anche se non in Servizio, è vietato fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'Onore delle Istituzioni o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'Uniforme.
4. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato durante il Servizio non deve:
 - a. Accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di Servizio.
 - b. Scostarsi da un contegno serio e dignitoso.
 - c. Allontanarsi per ragioni che non siano di Servizio dalla zona o dall'itinerario assegnato o dal Servizio fissato senza averne ricevuto autorizzazione.
 - d. Dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di Servizio.
 - e. Occuparsi di affari o interessi propri.
5. Sono comunque richiamate le norme sull'incompatibilità ed i divieti contenuti nel Regolamento organico dei dipendenti del Comune.

Art. 34 - Istanze e reclami

1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica.
2. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
3. I superiori non possono recusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Art. 35 - Responsabilità disciplinare

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone al Personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e grado, la stretta osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
2. Le eventuali procedure disciplinari vengono attivate nei singoli comuni di appartenenza dei dipendenti destinatari dei Provvedimenti, su segnalazione del Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato.
3. I Procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
4. Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
5. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
6. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 36 - Rapporti interpersonali

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale associato sono tenuti al rispetto ed alla massima correttezza di comportamento nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, dei superiori gerarchici e degli altri colleghi, evitando di diminuirne o lederne, in qualunque modo, la dignità, l'autorità ed il prestigio.
2. I rapporti fra il Personale del Corpo di Polizia Locale associato, indipendentemente dalla qualifica rivestita, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia reciproca allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione con i colleghi nei diversi gradi di responsabilità.

E' di fondamentale importanza che il Servizio venga svolto in modo coordinato, ovvero che vi sia la massima collaborazione fra il tutto Personale del Corpo di Polizia Locale associato, sia per quanto riguarda lo scambio di informazioni attinenti il Servizio stesso, sia per il coinvolgimento reciproco soprattutto in caso di necessità.

3. Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Servizio hanno per base una ferma disciplina che obbliga tutti gli operatori al costante e pieno adempimento di ogni dovere inerente al proprio grado, alla rigorosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie, all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono su ogni cittadino ed, in particolare, sui dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 37 - Doveri di comportamento verso i superiori, i colleghi ed i dipendenti.

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato è tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, e deve evitare di diminuirne o menomarne, in qualunque modo, l'autorità e il prestigio.

Art. 38 - Cura della persona e della divisa.

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta e del Servizio al quale appartiene.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale associato quando sono in Servizio devono indossare con proprietà, dignità e decoro l'uniforme fornita dall'Ente di appartenenza, completa delle mostrine e dei distintivi di grado, così come previsto dalle vigenti disposizioni, nella foggia descritta ed approvata dalla normativa regionale vigente, con l'obbligo di mantenerla pulita ed in buono stato.
3. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente utilizzati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
4. Il suddetto personale deve, in particolare, curare:
 - a. se di sesso femminile, che i capelli, se lunghi, siano possibilmente raccolti e in ogni caso che l'acconciatura lasci scoperta la fronte, per consentire di portare il cappello calzato;
 - b. se di sesso maschile, che la barba e i baffi siano tenuti corti e i capelli, di moderata lunghezza, siano acconciati in modo da lasciare scoperta la fronte per consentire di portare il cappello calzato.
5. La fornitura dell'uniforme, degli altri capi di vestiario, nonché degli altri elementi accessori e di equipaggiamento è a totale carico di ciascuna Amministrazione Comunale.

Art. 39 - Saluto

1. Il saluto, quale norma di buona educazione ed espressione formale del decoro del Servizio, è atto doveroso da parte del Personale del Corpo di Polizia Locale associato che indossa l'uniforme.
2. Il Personale in divisa rende il saluto portando la mano destra con le dita unite ed il polso in linea con l'avambraccio all'altezza del copricapo, il gomito deve essere posto all'altezza della spalla.
3. Il saluto in forma militare, come sopra descritto, è dovuto ai Simboli ed alle seguenti autorità:
 - a. Alla Bandiera Nazionale.
 - b. Al Gonfalone del Comune e a quelli dei Comuni decorati con medaglia d'oro al valore militare.
 - c. Ai simboli religiosi in manifestazioni ufficiali.
 - d. Al Capo dello Stato ed ai Capi di Stato esteri.
 - e. Al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati.
 - f. Al Presidente della Corte Costituzionale.
 - g. Al Presidente del Consiglio dei Ministri
 - h. Al Sindaco ed gli Assessori.
 - i. Ai Consiglieri comunali.
 - j. Alle Autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, regionali, provinciali e comunali.
 - k. Ai trasporti funebri.
4. E' dispensato dal saluto:
 - a. Il Personale che presta Servizio di regolazione del traffico.
 - b. Il Personale alla guida dei veicoli.
 - c. Il Personale comandato in Servizio di scorta al Gonfalone.
5. Il Personale della Polizia Locale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici. I superiori hanno l'obbligo di rispondere al saluto.
6. Il saluto in forma civile è dovuto alla generalità dei cittadini.

Art. 40 – Prestazioni in Servizio. Inizio e termine del Servizio.

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e fino al termine dello stesso, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti in perfetto ordine. A tal fine il personale si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
2. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Comandante nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.

Art. 41 - Orario di Servizio

1. Il Personale assegnato al Corpo di Polizia Locale associato osserva l'orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo vigente al fine di garantire la continuità del Servizio determinato nel programma di Servizio mensile, con appositi "fogli di lavoro" settimanali, proposto dal Responsabile del Servizio.
2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno e l'intero arco temporale di essi, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.
3. La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.
4. Il programma del Servizio mensile, con appositi "fogli di lavoro" settimanali, proposto viene comunicato tempestivamente ai Sindaci dei Comuni aderenti al Corpo di Polizia Locale associato.
5. Il Personale assegnato al Corpo di Polizia Locale associato ha l'obbligo:
 - a. Di prendere visione ed osservare scrupolosamente il programma di Servizio mensile, su appositi "fogli di lavoro" settimanali.
 - b. Di comunicare tempestivamente ogni fatto ed evento che determini l'impossibilità alla prestazione lavorativa predeterminata.
 - c. Di presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'Ordine di Servizio.
6. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato ha la facoltà di effettuare le operazioni di timbratura di inizio e fine Servizio in qualsiasi Comune appartenente alla Convenzione a seconda del Servizio per il quale è stato comandato.
In tal caso il Responsabile del Servizio deve esserne al più presto informato.

Art. 42 – Esecuzione del Servizio

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato, nell'esecuzione del Servizio affidato, deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite.

Art. 43 – Riconoscimento in Servizio. Uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008 n. 51-9269.
2. In particolare la divisa prevista per le varie stagioni dovrà sempre essere corredata dalla seguente buffetteria: cinturone, spallaccio (a tracolla dalla spalla sinistra), fondina esterna con pistola, porta-manette e manette.

3. In tutte le condizioni di scarsa visibilità il personale comandato in servizio appiedato deve indossare la foderina per il berretto e i manicotti rifrangenti, il personale comandato in servizio automontato deve indossare anche la pettorina rifrangente.
4. Il casco coloniale è indossato dagli Agenti in occasione di servizio di guardia d'onore e di scorta al Gonfalone, di cerimonie ufficiali e religiose ed in particolari circostanze che verranno rese note al personale con ordine di servizio.
5. Il personale di Polizia Locale che svolge prioritariamente il servizio presso gli uffici del Comando di appartenenza dovrà indossare la divisa ordinaria senza buffetteria.
6. E' data in dotazione al Comandante, agli Ufficiali ed ai Sottufficiali la sciabola, il cui uso è consentito esclusivamente per partecipare a cerimonie ufficiali.
7. In caso di trasferimento di un operatore di Polizia Locale, per mobilità esterna o per concorso, ad altro comune o Ente, gli accessori di servizio e buffetteria dovranno essere restituiti dall'agente/ufficiale che si trasferisce.
8. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

Art. 44 – Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti.

1. Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell'incolumità degli Operatori su tutto il territorio dei Comuni del Corpo di Polizia Locale associato, le Amministrazioni armano e dotano di eventuali strumenti di autotutela il Personale secondo quanto previsto dalla normativa Regionale e Statale
2. L'armamento in dotazione e altri eventuali strumenti di auto difesa, nonché le modalità di consegna, custodia, trasporto, porto, impiego e tipologia, saranno disciplinati da apposito Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dal D.M. del 4 marzo 1987, n. 145.
3. I servizi da svolgere in armi saranno anch'essi determinati da apposito Regolamento.
4. In applicazione a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 20 del D.M. del 4 marzo 1987, n. 145, qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei Servizi per i quali gli Operatori della Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, espletano il Servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i seguenti servizi:
 - a. Esterni di vigilanza;
 - b. Vigilanza e protezione della Casa Comunale;
 - c. Vigilanza e protezione dell'armeria di Servizio;
 - d. Servizi notturni;
 - e. Servizi di Pronto intervento.
5. Il Provvedimento di assegnazione dell'arma al Personale del Corpo di Polizia Locale associato si intende esteso a tutto il territorio della Convenzione.
6. Il personale del Corpo può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la difesa personale.

Art. 45 - Doveri di diligenza, d'uso e custodia

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni di Servizio o di cui venga comunque in possesso durante lo svolgimento dello stesso.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'Autorità competente.

Art. 46 – Conoscenza del Servizio e aggiornamento professionale.

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato è tenuto a conoscere le istruzioni che regolano il tipo di Servizio cui è addetto.
2. E' tenuto altresì all'aggiornamento della propria preparazione professionale.
3. Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato deve curare l'aggiornamento e l'addestramento degli Operatori, utilizzando anche quanto posto in essere dalla Regione.

Art. 47 – Obblighi del Personale al termine del Servizio

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del Servizio deve riferire con apposita segnalazione scritta al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di Legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Art. 48 – Obbligo di permanenza

1. Quando ne ricorra la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti di emergenza, al Personale del Corpo di Polizia Locale associato è fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in Servizio fino al cessare della situazione di emergenza.
2. La permanenza in Servizio oltre l'orario di lavoro ordinario è limitata al tempo strettamente necessario per rimediare all'evento contingibile e chi la dispone deve adoperarsi, per quanto possibile, a ricercare soluzioni alternative.
3. Non può essere chiesto il prolungamento di orario, se non per breve termine, al Personale che abbia prestato Servizio con turno notturno.
4. La protrazione dell'orario di lavoro viene disposta dal Responsabile del Servizio o dal superiore presente più in alto in grado che informa appena possibile Responsabile del Servizio.

Art. 49 – Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato deve fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa.
2. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e deve astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti Atti o Attività amministrative in corso o concluse.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al Procedimento amministrativo, le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale associato sono fornite dal Responsabile del Servizio, o da chi lo sostituisce, in osservanza della Legge n. 241 del 07/08/1990, della Legge 675 del 31/12/1996, e dell'eventuale Regolamento comunale per l'accesso dei cittadini all'informazione ai documenti amministrativi per la tutela dei dati personali.
4. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Corpo.

CAPO IV - NORME SPECIALI D'ACCESSO

Art. 50 - Modalità particolari di accesso al Corpo

1. Le nuove assunzioni per concorso o per utilizzo di graduatorie di altri enti di appartenenti al Corpo di polizia, sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. idoneità psico fisica all'impiego, tenuto conto della necessità di svolgere servizio operativo armato, oltre che ovviamente tutti i servizi di competenza previsti per i ruoli degli Agenti, degli Ispettori e dei Commissari;
 - b. patente di guida di categoria "B" o superiore;
 - c. titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di lavoro;
 - d. altri requisiti previsti da ulteriori disposizioni regolamentari per le assunzioni;
 - e. altri requisiti specificatamente richiesti per peculiari posti da ricoprire, stabiliti per le singole assunzioni.

Art. 51 - Corsi di formazione e aggiornamento professionale

1. Il personale della Polizia Locale di nuova assunzione deve frequentare i corsi di formazione professionale con le modalità previste dalla Regione Piemonte.
2. Tutto il personale della Polizia Locale già in servizio effettivo deve frequentare, secondo modalità tali da assicurare l'efficienza e la copertura dei servizi presso il Corpo, i corsi di aggiornamento professionale appositamente istituiti dalla Regione Piemonte.
3. Al personale della Polizia Locale inquadrato nei livelli funzionali superiori a quello di agente viene data l'opportunità di frequentare corsi di specifica qualifica professionale, istituiti ai sensi della Legge Regionale.

La partecipazione a detti corsi è subordinata alle esigenze di servizio.
4. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
5. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
6. Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto nonché per l'addestramento al tiro con le armi in dotazione.
7. Le esercitazioni di tiro dovranno essere annualmente almeno due, obbligatorie per tutti i componenti del Corpo, i quali dovranno prendervi parte a turno e superare con giudizio almeno sufficiente la prova che consente di ottenere il certificato di idoneità al maneggio delle armi.

Art. 52 - Corsi di istruzione professionale

1. Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al primo soccorso con corsi specifici presso strutture idonee. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "Interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale n. 57/91.

Art. 53- Mansioni, incarichi e incompatibilità

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di

quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.

Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Art. 54 - Inidoneità al servizio

1. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Corpo di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati secondo le vigenti disposizioni di Legge.
2. L'accertamento dell'inidoneità psico - fisica viene richiesto dal Comandante alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

Art. 55 - Mobilità interna al Corpo

1. All'interno del Corpo vige il principio della piena mobilità. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro. L'assegnazione dei Responsabili ai reparti ed uffici avviene su designazione del Comandante.
2. L'istituto della mobilità è attivato nei seguenti casi:
 - a. per esigenze personali del dipendente;
 - b. per pianificare l'assegnazione del personale alle sezioni o reparti;
 - c. per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un assolvimento efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia Locale;
 - d. per temporanee esigenze di servizio;
 - e. in casi di incompatibilità ambientale.
3. Il Comandante può disporre, in presenza di straordinarie esigenze di servizio, la mobilità, a carattere temporaneo, di quote di personale per rinforzare le sezioni o i reparti ove si siano verificate le esigenze in questione.
4. La rotazione degli incarichi professionali all'interno delle singole strutture è disposta dal Comandante.
5. L'istituto della mobilità di cui alle lettere a), b) e c) è attivata secondo i modelli relazionali sindacali previsti dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 56 - Procedimenti disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
3. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
4. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 57 - Assistenza legale e copertura assicurativa

1. L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge vigenti.
2. L'Amministrazione Comunale può stipulare, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per

adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di prestazioni di servizio.

3. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

Art. 58 - Accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso dall'esterno

1. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso, può disporre che i concorrenti siano sottoposti anche ad una prova di natura attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti psico - fisici previsti nel bando di concorso viene effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame dal Medico Competente ai sensi di legge. Il mancato possesso dei requisiti sia psico - fisici sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 59 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale

1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:
 - a. per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
 - b. per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c. per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.
2. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 60 - Distacchi e comandi

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti.
2. I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
3. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

CAPO V – NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 61 - Programmazione

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente Regolamento.
2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche.
4. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 62 - Elementi organizzativi del Servizio

1. Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.
2. Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo.
3. Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.
4. Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

Art. 63 – Impiego in Servizio.

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato è impiegato in Servizio in relazione ai compiti di istituto.
2. Quando la natura del Servizio lo richiede, l'Amministrazione fornisce i mezzi atti a garantire la sicurezza del Personale operante.
3. Il distacco o il comando del Personale del Corpo di Polizia Locale associato presso altri Uffici o Servizi dei relativi Comuni è consentito solo quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni della Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'Organizzazione di appartenenza.
4. L'ambito territoriale ordinario dell'attività della Polizia Locale è quello delimitato dai confini dei comuni che aderiscono alla Convenzione.
5. Le operazioni di Polizia esterne al territorio della Convenzione, di iniziativa dei singoli durante il Servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio della Convenzione.

Art. 64 – Missioni esterne.

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato può essere inviato in missione esterna al territorio della Convenzione, per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare Corpi o Servizi di altri Comuni, in particolari occasioni stagionali o eccezionali.
2. In tutti i casi l'Amministrazione, sentito il Responsabile del Servizio, provvede a formulare, d'intesa con i Comuni o Amministrazioni interessate, appositi piani o accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso di costi e spese.
3. Le missioni esterne di cui ai commi precedenti sono preventivamente comunicate al Prefetto.
4. Le missioni esterne al territorio del della Convenzione del Personale del Corpo di Polizia Locale associato ai fini di collegamento e di rappresentanza sono autorizzate con Provvedimento del Responsabile del Servizio su proposta del Sindaco competente o dell'Assessore delegato.

Art. 65 - Tipologia dei servizi

1. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il Personale del Corpo di Polizia Locale associato può effettuare il Servizio sia a piedi che con i veicoli in dotazione.

Art. 66 - Servizi esterni

1. Il Personale in Servizio esterno dovrà far uso degli strumenti di protezione Personale di cui è in possesso al fine di tutelarsi da eventuali infortuni.
2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente e/o apparecchio telefonico al Comando.
3. I servizi esterni di Vigilanza, quando possibile, devono essere svolti in coppia e nel rispetto delle norme di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 67 - Servizi di pronto intervento

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente circa l'obbligo di intervento nelle funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di Istituto nei limiti del territorio di competenza e dell'orario di Servizio.
2. Il Personale comandato in Servizio di pronto intervento, individuato tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale associato, con cadenza mensile, con appositi "fogli di lavoro" settimanali, deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di Servizio, nonché fuori orario in caso di necessità.

Art. 68 - Obbligo di avviso in caso di assenza dal Servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze, anche per motivi di malattia, viene adempiuto mediante tempestivo avviso al Responsabile del Servizio.
2. Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del Servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 69 – Istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi.

1. Il Responsabile del Servizio emana istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione di servizi.
2. Dette istruzioni devono essere tempestivamente illustrate al Personale da parte del Responsabile stesso avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.
3. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:
 - a. L'Ordine di Servizio giornaliero/settimanale;
 - b. L'Ordine di Servizio particolare;

- c. L'Ordine di Servizio generale o circolare.
4. L'ordine di servizio giornaliero/settimanale costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Corpo di Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante.
 5. L'ordine di servizio giornaliero/settimanale è predisposto e sottoscritto dal Comandante e viene esposto nell'albo del Comando almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza.
 6. L'ordine di servizio giornaliero/settimanale contiene qualifica di servizio e nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale.
 7. L'Ordine di Servizio può essere predisposto in via informatica su apposito software e comunicato agli Operatori di Polizia Locale tramite app messa a disposizione dal Comando. Chi non intende usufruire del servizio messo a disposizione è tenuto a consultare quotidianamente l'Albo del Comando. All'ingresso in servizio è tenuto, altresì, tramite dispositivi forniti dal Comando a collegarsi al citato software e ad usufruire dei servizi messi a disposizione.
 8. Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio di appartenenza.
 9. L'istruzione generale o circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, di tutto il personale interessato.
 9. Le disposizioni, numerate progressivamente per ciascun anno a cui si riferiscono, vanno conservate agli atti per almeno cinque anni.

Art. 70 - Rapporto di Servizio

1. Alla fine del turno gli Operatori dovranno redigere il rapporto giornaliero di Servizio relazionando l'attività svolte, segnalando eventuali guasti ed annotando eventuale straordinario o variazione d'orario indicando se da recuperare o da conteggiare come straordinario.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

Art. 71 - Riposi - Permessi - Congedi

1. In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.
3. I dipendenti devono fruire di riposi, permessi e/o congedi secondo buona fede.

Art. 72 – Servizi di rappresentanza.

1. I servizi di rappresentanza presso la sede Municipale o presso altri Uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche sono richiesti dal Sindaco e disposti dal Responsabile del Servizio.

Art. 73 - Beni strumentali

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli eventualmente acquistati.
2. Tutto il materiale messo a disposizione sarà affidato al Comandante del Corpo associato che ne disporrà per il raggiungimento degli obiettivi della gestione convenzionata, pur rimanendo di proprietà delle singole Amministrazioni.
3. Nello svolgimento dei servizi associati vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati; l'integrazione dovrà essere effettuata anche relativamente alle polizze riguardanti il personale.
4. La custodia, la gestione delle attrezzature e dei mezzi in proprietà dei singoli enti convenzionati nonché le incombenze per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei singoli enti proprietari.

Art. 74 – Dotazioni tecnologiche

1. Il Corpo di Polizia Locale associato si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.
2. In particolare dovrà essere assicurata l'attivazione dei collegamenti via radio tra i servizi associati e tra gli operatori, anche all'interno dei due ambiti operativi di Saluzzo e Lagnasco-Manta.
3. Sono resi disponibili per gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile) esistenti presso i Comuni, laddove ritenuto economico e funzionale rispetto alle esigenze.
4. Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati potrà essere costituita una base-dati comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione, anche rilevati dai rispettivi servizi di Polizia locale, per consentire l'eventuale programmazione congiunta dei controlli sul territorio.

Art. 75 – Impegni degli Enti associati

1. Ciascuno degli Enti associati si impegna, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, a mettere a disposizione le risorse occorrenti, per una ottimale implementazione dei servizi, secondo le intese tra i tre Comuni.

Art. 76 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione.

1. I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione al Corpo di Polizia Locale associato devono essere usati solo per ragioni di Servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
2. I veicoli sono assegnati con Provvedimento del Responsabile del Servizio alla responsabilità di un Operatore, il quale dispone per la buona conservazione, la manutenzione e l'uso dei veicoli stessi.
3. E' compito del personale assegnatario di controllare la conformità dei documenti di circolazione, di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o disfunzione riscontrati devono essere comunicati prontamente e per iscritto al Responsabile del Servizio o a chi ne fa le veci e da annotare sul libro macchina.
4. I danni o guasti causati a veicoli per dolo o colpa grave dai consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione comunale e la relativa spesa è loro addebitata, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari.

5. Il personale che conduce un veicolo in dotazione al Comando deve, per ogni servizio eseguito, registrare, su apposito foglio di marcia l'indicazione del giorno, orario e motivo del servizio effettuato, dei rifornimenti di carburante, dell'itinerario e della percorrenza chilometrica o di ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
6. Le autovetture in dotazione al Corpo di Polizia Locale associato sono attrezzate con strumenti utili per la rivelazione di incidenti stradali, il prelevamento di campioni di acque di scarico in caso di inquinamenti ambientali, n. 1 estintore, congruo numero di calzari monouso, cassetta pronto soccorso contenente: guanti monouso in lattice, lenzuolo monouso, garze sterili e bende, flacone di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) a 12 volumi.
7. E' fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio di competenza del Corpo di Polizia Locale associato senza l'Autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 77 - Riconoscimento in Servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.
2. Gli appartenenti al Corpo autorizzati, ai sensi dell'art. 4 c 3 della l.r. 57/91, a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 78 – Tessera di riconoscimento.

1. Il Personale del Corpo di Polizia Locale associato è munito della tessera personale di riconoscimento in conformità alla normativa regionale vigente, da esibire obbligatoriamente nello svolgimento dei servizi in abito civile.
2. L'assegnazione della tessera di riconoscimento è Personale e viene adeguatamente registrata dall'Ente di appartenenza.
3. Sulla tessera di riconoscimento saranno adeguatamente annotati gli estremi della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, gli estremi della patente di Servizio ed il Gruppo sanguigno.
4. La tessera di riconoscimento ha dimensioni e caratteristiche previste con Legge regionale.
5. La tessera deve essere portata sempre seguito, sia in uniforme che in abito borghese.
6. Il documento ha validità cinque anni, salvo eventuali motivate limitazioni e deve essere restituito all'atto della cessazione del Servizio per qualsiasi causa.
7. La tessera deve essere immediatamente riconsegnata all'Amministrazione qualora il dipendente sia sospeso o cessi definitivamente dal Servizio.
8. Il Personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente al Responsabile del Servizio l'eventuale smarrimento, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 79 – Placca di Servizio.

1. Al Personale del Corpo di Polizia Locale associato è assegnata una Placca di Servizio di dimensioni e caratteristiche previste con Legge regionale, recante il numero di matricola, da portare puntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'indumento esterno dell'uniforme.
2. L'assegnazione della placca numerata di riconoscimento è Personale e viene adeguatamente registrata dall'Ente di appartenenza.
3. La placca deve essere immediatamente riconsegnata all'Amministrazione qualora il dipendente sia sospeso o cessi definitivamente dal Servizio.
4. Il Personale deve conservarla con cura denunciarne immediatamente al Responsabile del Servizio l'eventuale smarrimento, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 80 - Uso degli apparecchi radio ricetrasmittenti

1. Gli apparecchi radio ricetrasmittenti di cui sono dotati gli Operatori ed i veicoli della Polizia Locale, devono essere utilizzati secondo criteri improntati alla massima professionalità.
2. L'operatore, prima di iniziare il servizio di pattugliamento, preleva l'apparecchio radio assegnato e ne constata il buon funzionamento.
3. Le comunicazioni devono essere di breve durata, riguardare emergenze di servizio e non devono addentrarsi in particolari che potrebbero ledere il diritto alla privacy delle persone.
4. Per garantire la massima riservatezza nelle comunicazioni, gli operatori ed i principali mezzi in dotazione devono essere individuati attraverso nomi in codice, utilizzando l'alfabeto internazionale NATO, o attraverso altra numerazione individuata dal Comando.
5. E' vietato interpellare via radio un Operatore chiamandolo per nome o per cognome.
6. I danni o i guasti causati agli apparecchi radio per dolo o per colpa grave dei consegnatari, sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa è loro addebitata, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
7. Gli eventuali malfunzionamenti e anomalie riscontrati devono essere tempestivamente comunicati al Comando.

Art. 81 -Scorte d'onore e gonfalone del Comune

1. Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Comandante, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, a tal fine il Sindaco dispone che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 – Istanze e reclami

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale associato rivolgono direttamente al Responsabile le richieste di colloquio, le istanze ed i reclami, nonché ogni altra comunicazione inerente il servizio.
2. Il Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato non può ricusare di ricevere le istanze ed i reclami.
Dopo aver eventualmente espresso il proprio parere per iscritto, deve trasmettere al Presidente della Conferenza di Sindaci le istanze ed i reclami del Personale sottoposto.

Art. 83 – Patrocinio legale e assicurazione

1. Ove si verifichi l'apertura di un Procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia Locale associato per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del Servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, il Comune di appartenenza assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del Procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Art. 84 - Disposizioni in materia di privacy

1. Il presente Regolamento ha per oggetto lo svolgimento di Funzioni istituzionali.
2. Allo stesso si applica pertanto l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
3. I dati forniti dai Comuni associati saranno raccolti presso il Comando intercomunale per le finalità del presente Regolamento.
A tal fine viene individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Responsabile del Corpo di Polizia Locale associato.
4. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni associati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 85- Rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge e dei Regolamenti vigenti nonché al CCNL e si applicano le norme del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e quelle in vigore per il personale del Comune e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.
2. Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso contemplate, delle disposizioni regolamentari per il personale e di quelle per la disciplina delle procedure di assunzione.

Art. 86 - Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato da ciascuna Amministrazione Comunale associata.
2. Esso entra in vigore alla data di pubblicazione della Deliberazione di approvazione del Comune che approva per ultimo in ordine di tempo.